

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	37
Variazione nella composizione della Commissione	37
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione. C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella e petizione n. 111 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1485 e C. 1499</i>)	37
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli (<i>Esame e rinvio</i>)	38
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42

SEDE REFERENTE

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Sorte.

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione.

C. 682 Capitanio, C. 734 Gelmini, C. 916 Dadone, C. 988 Battilocchio, C. 1166 Toccafondi, C. 1182 Comaroli, C. 1464 Mura, C. 1465 Schullian, C. 1480 Pella e petizione n. 111.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1485 e C. 1499*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1485, d'iniziativa popolare, e C. 1499 Frassinetti. Vertendo le suddette proposte su identica materia, comunica di averne disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento, ai progetti di legge in titolo.

Angela COLMELLERE (Lega), *relatrice*, riferisce in merito alle due proposte di legge da ultimo abbinata, riportando che la proposta n. 1485, d'iniziativa popolare – frutto di un lavoro di raccolta di sottoscrizioni di firme di cittadini promosso dall'ANCI – è composta di 6 articoli e prevede innanzitutto, all'articolo 1, una serie di abrogazioni normative funzionali alla revisione della normativa di riferimento in vista dell'attivazione dell'insegnamento di «cittadinanza e Costituzione».

L'insegnamento viene istituito come disciplina autonoma con propria valutazione, nei *curricula* e nei piani di studio di entrambi i cicli di istruzione, per un monte ore annuale di 33 ore, attraverso una modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di educazione alla cittadinanza ovvero attraverso una rimodulazione degli orari delle discipline storico-filosofico-giuridiche. Il nuovo insegnamento può essere affidato a docenti abilitati d'italiano, storia, filosofica, diritto ed economia. Si prevede altresì l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un'apposita commissione incaricata di elaborare gli obiettivi specifici di apprendimento per i diversi cicli di istruzione e di provvedere in merito alla collocazione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza all'interno o in aggiunta ai *curricula*. Vengono individuati i temi che l'educazione alla cittadinanza dovrà approfondire, tra i quali rientrano lo studio della Costituzione, elementi di educazione civica, lo studio delle istituzioni italiane ed europee, i diritti umani, l'educazione digitale e ambientale, l'educazione alla legalità, i principi e i valori della società democratica. Sono previsti inoltre specifici percorsi di formazione dei docenti, nonché la pro-

mozione di iniziative integrative dell'offerta formativa delle scuole, da affidare ai comuni. Gli oneri relativi all'eventuale opzione dell'aggiunta di un'ora di insegnamento agli orari curriculari è posta a carico dei Fondi di riserva del bilancio dello Stato.

La proposta C. 1499 Frassinetti e altri, composta di 4 articoli, è finalizzata all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica come materia curriculare con un monte ore annuale di 33 ore, nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. L'insegnamento dell'educazione civica è affidato ai docenti dell'area storico-geografica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ai docenti dell'area umanistica nei licei; ai docenti dell'area umanistica nel biennio degli istituti tecnici e professionali; e ai docenti dell'area economico-giuridica nel triennio degli istituti tecnici e professionali. Tra gli obiettivi di apprendimento sono previsti lo studio della Costituzione; la conoscenza della tematica dei diritti umani; elementi fondamentali di diritto pubblico, diritto privato e del lavoro; educazione alla legalità, principi di solidarietà sociale, identità nazionale e tradizioni locali, educazione ambientale, corretta alimentazione e informazioni sui danni prodotti dalle sostanze stupefacenti o psicotrope, educazione al rispetto degli animali, educazione stradale, educazione digitale, educazione al rispetto nello sport, elementi di primo soccorso.

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge di cui oggi si avvia l'esame riprende, in larga parte, il testo unificato delle proposte di legge n. 1504 e n. 2267, adottato come testo base dalla VII Commissione della Camera nel luglio 2015, ma di cui non si è concluso l'esame entro la fine della scorsa legislatura.

Evidenzia che le differenze, rispetto al testo della precedente legislatura, nascono dall'esigenza di tenere conto di alcune novità legislative nel frattempo intervenute. Il provvedimento è volto alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Nella relazione illustrativa i proponenti evidenziano che, in un'epoca caratterizzata come la nostra dalla globalizzazione, la lettura costituisce il primo strumento per l'acquisizione di una mentalità aperta e agile, a garanzia di un accesso consapevole al pluralismo delle fonti che richiede sempre di più un'autonoma capacità di valutazione dei contenuti ed un approccio critico alle informazioni che vengono divulgate con i moderni mezzi di comunicazione.

La proposta, composta di 10 articoli, reca interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere e disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e di prezzo di vendita dei libri, la promozione e il sostegno della lettura anche attraverso l'adozione di uno specifico Piano nazionale d'azione e la stipulazione di patti locali tra gli enti territoriali finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. A tal fine, il provvedimento dispone anche un incremento delle risorse finanziarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Passando ad esaminare le singole disposizioni, segnala che l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della proposta, sottolineando che a quest'ultime contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un programma d'azione politica: il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, da adottarsi ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il Piano deve garantire l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti e prevedere appositi stanziamenti per la loro attuazione, in base alle seguenti finalità: diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura; promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone, in particolare, la diffusione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche; prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale. Inoltre, il Piano deve contenere indicazioni circa le azioni che i soggetti pubblici dovrebbero intraprendere per favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura negli istituti penitenziari e negli ospedali, con particolare riguardo ai minori; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 3 dispone, innanzitutto, che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali, ai quali patti partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare le scuole – e soggetti privati operanti sul territorio. A tal fine, sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti. Al comma 4 si prevede, inoltre, che il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), rilascia la qualifica di « Città del libro » ai comuni nel cui territorio sia presente almeno una biblioteca di pubblica lettura, che soddisfi specifici requisiti, tra cui il sostegno e l'avviamento alla lettura con particolare riferimento ai bambini in età prescolare e a persone a rischio di esclusione sociale.

L'articolo 4 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, la norma dispone che i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere di cui essi sono in possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. Le condizioni per la stipula dei suddetti accordi vengono specificamente disciplinate. Per l'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con una dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2019. I criteri per la relativa ripartizione saranno definiti con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola e il funzionamento delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo inoltre la collaborazione delle stesse con i sistemi bibliotecari territoriali

e nazionali mediante la condivisione di strumenti informatici, di catalogazione e di formazione.

Disposizioni volte specificatamente a favorire l'acquisto di libri sono contenute nell'articolo 6, che istituisce una « carta elettronica per le librerie », dell'importo nominale di euro 250, da utilizzare entro un anno dal suo rilascio per acquistare libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. La carta, col relativo credito, sarebbe rilasciata ai cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i 65 anni e siano residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 20.000. È precisato che la somma assegnata con la carta non costituisce reddito imponibile, né rileva ai fini del computo dell'ISEE. Il comma 4, include, il finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura tra le finalità cui destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 7 incrementa di euro 6 milioni, dal 2019, le risorse del Fondo per la promozione del libro e della lettura, portandole, dal medesimo anno, a euro 10 milioni annui. Ricorda che la legge di bilancio per il 2018 ha istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione annua pari a euro 4 milioni, di cui 1 milione destinato alle biblioteche scolastiche, a decorrere dal 2018. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, deve essere ripartito annualmente secondo modalità stabilite con un decreto interministeriale (MIBAC-MEF-MIUR). In attuazione, è intervenuto il decreto interministeriale n. 227 del 3 maggio 2018, che ha individuato fra le linee di intervento le seguenti: favorire la cooperazione fra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed enti di ricerca per l'attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori; arricchire il patrimonio librario, promuovendone la digitalizzazione, e potenziare le dotazioni infrastrutturali delle biblioteche

destinate alle fruizione pubblica e delle biblioteche scolastiche; favorire interventi specifici per la prima infanzia (0-6 anni), in collaborazione con il Comitato nazionale per la promozione della lettura nella prima infanzia; rimuovere le barriere che impediscono l'accesso ai prodotti editoriali da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali. Quanto al Comitato nazionale per la promozione della lettura nella prima infanzia, esso è stato costituito presso il Centro per il libro e la lettura a seguito dello specifico Protocollo di intesa dell'8 giugno 2016 fra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Centro per il libro e la lettura pubblica uno o più bandi per la presentazione di progetti, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quelli relativi all'utilizzo della quota destinata alle biblioteche scolastiche. Le risorse sono assegnate entro il 30 settembre di ogni anno.

Quale ulteriore misura per il sostegno della lettura e la promozione del libro, l'articolo 8 della proposta in esame dispone la modifica della disciplina del prezzo dei libri recata dalla legge n. 128 del 2011. In particolare, l'articolo riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet – fissandola, in via generale, al 5 per cento (e non più al 15 per cento). Tuttavia, le case editrici, una sola volta all'anno per ciascun marchio editoriale, nei soli mesi di febbraio, luglio e novembre, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello della vendita, possono praticare sconti fino al 20 per cento. Per le vendite di libri effettuate a biblioteche di pubblica lettura, enti pubblici territoriali, enti e istituti di insegnamento, di formazione professionale o di ricerca è introdotta la percentuale massima di sconto applicabile del 20 per cento, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. L'articolo intro-

duce, altresì, il divieto di vendere libri attraverso lo scambio di beni o servizi e con pagamento mediante buoni premio riferiti ad altri prodotti, al di fuori di specifici casi.

L'articolo 9 concerne l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità e dell'Albo delle librerie indipendenti di qualità in vista di future eventuali agevolazioni finanziarie e fiscali. I requisiti per l'iscrizione agli Albi – la cui specifica disciplina è demandata a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali – comprendono specifici parametri minimi, tra i quali l'avere una quota superiore al 50 per cento del fatturato annuo totale costituita da ricavi provenienti dalla vendita al dettaglio di libri nuovi, esclusi i ricavi derivanti dalla rivendita ad altri dettaglianti che praticino, a titolo accessorio o principale, la vendita di libri; e un assortimento diversificato di titoli. L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) esprime il proprio compiacimento per l'avvio dell'esame della proposta di legge, ricordando che essa ha già avuto nel corso della passata legislatura un *iter* d'esame denso di approfondimenti, senza però arrivare a conclusione per mancanza di idonea copertura finanziaria. Evidenzia che il provvedimento affronta temi assai cari alla VII Commissione: biblioteche pubbliche e scolastiche, piccole librerie, festival, consumi culturali. Ritiene che sia utile e possibile mettere a frutto il lavoro iniziato negli anni precedenti, anche tenuto conto del fatto che alcune delle misure prese in considerazione nella passata legislatura hanno già trovato un parziale accoglimento in provvedimenti legislativi di natura finanziaria. Reputa che oggi, con questo provvedimento, si possa finalmente dare un carattere strutturale e organico agli interventi a sostegno della lettura. Suggestisce lo svolgimento di audizioni limitate e mirate, confidando in un esame di alto profilo e in un proficuo impegno di tutta la Commissione sul tema.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricordando i dati allarmanti in materia di dispersione scolastica e disuguaglianze sociali, si dice certa che la promozione della lettura sia una misura fondamentale per cambiare la situazione e favorire un miglioramento degli scenari attuali. Dopo aver citato la tesi di Daniel Pennac secondo cui «vi sono verbi che non sopportano l'imperativo: il verbo sognare, il verbo amare e il verbo leggere», si dichiara convinta della rilevanza del lavoro che viene avviato oggi dalla Commissione, nonché del fatto che i legislatori hanno il dovere di fare il possibile per diffondere la consapevolezza che la lettura è fondamentale per la crescita personale individuale e, collettivamente, per la crescita civile, sociale e culturale del Paese.

Daniele BELOTTI (Lega) richiama l'attenzione della Commissione sulla sua proposta di legge n. 1410, in corso di assegnazione, la quale detta disposizioni in materia di disciplina del prezzo dei libri e, a suo avviso, dovrebbe essere esaminata congiuntamente alla proposta in titolo, previo abbinamento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che l'abbinamento delle proposte di legge avviene d'ufficio, a cura della presidenza, quando le proposte vertano su identica materia e che l'abbinamento di proposte concernenti materie affini o collegate è di regola possibile, previa valutazione in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano. Nomina n. 16.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cristina PATELLI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla nomina del Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Fondazione, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. Il 29 gennaio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha comunicato che la proposta del Governo è di nominare a presidente della suddetta Fondazione il prof. Angelo Miglietta. L'atto è stato assegnato alla Commissione il 30 gennaio.

Ricorda altresì che l'Ordine Mauriziano è un'antichissima istituzione di assistenza e beneficenza, nata nel 1573, per volere di Emanuele Filiberto duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine Cavalleresco e Religioso di san Maurizio con l'Ordine per l'assistenza ai Lebbrosi di san Lazzaro. Il suo attuale inquadramento normativo si fonda nella XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che recita «l'Ordine Mauriziano è conservato come ordine ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge». La legge n. 1596 del 1962 ha dato per prima attuazione al disposto costituzionale, riconoscendo all'Ordine personalità giuridica di diritto pubblico.

Attualmente, il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto-legge n. 277 del 2004, il quale ha riformato l'assetto dell'Ordine Mauriziano, istituendo

un nuovo soggetto denominato Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), con sede a Torino, che è subentrato al precedente Ente Ordine Mauriziano (EOM). La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione e la connessa riforma ordinamentale servivano a permettere di gestire il grave dissesto finanziario dell'ente. Ai sensi della normativa citata, la Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni dell'Ordine, di operare per il risanamento del dissesto finanziario, anche mediante la dismissione di beni, e di conservare il patrimonio culturale di sua proprietà.

Nel 2006, sempre in base al decreto-legge citato, è stato adottato con apposito decreto ministeriale lo Statuto della Fondazione. In seguito, con il decreto-legge n. 159 del 2007 è stato disposto il commissariamento della Fondazione ed è stata dettata una disciplina speciale per la gestione del dissesto finanziario. Il ripianamento del dissesto è stato conseguito nel 2013. Nello stesso anno la gestione commissariale è stata rinnovata per la fase transitoria in vista del passaggio dell'Ordine alla gestione ordinaria, con un nuovo assetto finanziario e patrimoniale. La nuova fase commissariale ha avuto il compito specifico di preparare un nuovo Statuto da sottoporre al Governo, oltre a quello di intraprendere le iniziative utili a ricondurre l'Ordine alla gestione ordinaria, in vista della ricostituzione degli organi ordinari. In esito a tale attività, con decreto ministeriale del 16 aprile 2018, è stato adottato il nuovo Statuto della Fondazione.

Per inciso, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 277 prevede che sullo schema del decreto ministeriale di approvazione dello statuto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo

schema di decreto recante il nuovo statuto è stato effettivamente trasmesso dal precedente Governo alle Camere alla fine della XVII legislatura, il 15 febbraio scorso, in regime di Camere sciolte. Le Commissioni non hanno tuttavia espresso il parere e lo statuto è stato adottato, come detto, con decreto ministeriale del 16 aprile 2018.

Esaurita quindi la fase di dissesto finanziario, resta ora affidato alla Fondazione l'adempimento dello scopo istitutivo di conservazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, che annovera la Palazzina di Caccia di Stupinigi (inclusi la biblioteca e gli archivi storici), l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, l'Archivio Storico dell'Ordine, la Basilica Mauriziana di Torino, nonché altri monumenti e luoghi di culto e componenti immateriali di preservazione della memoria. In particolare, l'Archivio Storico dell'Ordine è divenuto, per mole documentaria, il secondo per importanza dopo l'Archivio di Stato di Torino.

Per quanto concerne la figura professionale della persona proposta per la nomina, si limita a dire che Angelo Miglietta è professore ordinario di economia delle aziende e dei mercati internazionali nonché di *entrepreneurship* and innovation presso l'università IULM di Milano. Rimanda, quindi, al *curriculum* trasmesso dal Governo per ogni approfondimento in merito al suo profilo professionale.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.